

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 settembre 2007**  
**— Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-260/04) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi — Concessioni di servizio pubblico — Rinnovo di 329 concessioni per la gestione e la raccolta di scommesse sulle corse ippiche senza preventivo concorso — Obblighi di pubblicità e di trasparenza)**

(2007/C 269/08)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

**Ricorrente:** Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Wiedner, C. Cattabriga, e L. Visaggio, agenti)

**Convenuta:** Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. De Bellis, avvocato)

**Intervenienti a sostegno della convenuta:** Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente), Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione del principio di trasparenza e dell'obbligo di pubblicità derivanti dagli artt. 43 CE e segg. e dagli artt. 49 CE e segg. — Rinnovo, senza previa concorrenza, di 329 concessioni per l'esercizio di raccolta scommesse ippiche

**Dispositivo**

1) La Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d'appalto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE, e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l'obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 217 del 28.8.2004.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007**  
**(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'House of Lords — Regno Unito) — The Queen, Veli Tum, Mehmet Dari/Secretary of State for the Home Department**

(Causa C-16/05) <sup>(1)</sup>

**(«Accordo di associazione CEE-Turchia — Art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale — Clausola di “standstill” — Ambito di applicazione — Legislazione di uno Stato membro che ha introdotto, dopo l'entrata in vigore del Protocollo addizionale, nuove restrizioni relative all'ammissione sul suo territorio di cittadini turchi ai fini dell'esercizio della libertà di stabilimento»)**

(2007/C 269/09)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

House of Lords

**Parti**

**Ricorrenti:** The Queen, Veli Tum, Mehmet Dari

**Convenuta:** Secretary of State for the Home Department

**Oggetto**

Interpretazione dell'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970, allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore (GU L 293, pag. 4) — Possibilità per uno Stato membro di introdurre nuove restrizioni all'ingresso di cittadini turchi che cerchino di mettersi in affari sul suo territorio

**Dispositivo**

L'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, deve essere interpretato nel senso che, a partire dall'entrata in vigore di tale Protocollo nei confronti dello Stato membro interessato, esso vieta l'introduzione di tutte le nuove restrizioni all'esercizio della libertà di stabilimento, incluse quelle riguardanti le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia di prima ammissione nel territorio del detto Stato dei cittadini turchi che intendono esercitarvi un'attività professionale come lavoratori indipendenti.

<sup>(1)</sup> GU C 69 del 19 marzo 2005.